



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 9/17

Dec. n. 9/17

Il giorno 12 luglio 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 4 luglio 2017, nei confronti di:

CELLETTI Davide, nato a Tivoli (RM) il 10.4.1978 e residente a Verona alla via Strada Legrazie, n. 11/14, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "ANEIP OLOS", con tessera n. 17070896 e licenza n. T03151 Promorace Street;

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 18 giugno 2017, presso il circuito di Pomposa (FE) di San Giuseppe di Comacchio, nel corso della manifestazione denominata

SIT – SUPERMOTO ITALIAN TROPHY 2017, *aggrediva il Medico di Gara Mohammad MAPAR, profferendo ingiurie e minacce.* »

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 4.7.2017 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;

✓ il rapporto del M.d.G. dott. Mohammad MAPAR;

✓ il rapporto del D.d.G. Dino DELL'ORO;

✓ il rapporto del C.d.G.D. Monica FABBRI;

✓ le comunicazioni del Medico federale, dott.ssa Monica LAZZAROTTI;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro le ore 10:00 del 10 luglio 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato in data 5.7.2017, inoltrava, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, acquisita agli atti di ufficio di codesto procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato CELLETTI, analiticamente descritte nel capo di incolpazione, riferiscono di fatti, innanzitutto, spiacevoli, i quali, in ogni caso, integrano una condotta antisportiva che poco si addice ad un soggetto licenziato che si appresta a partecipare ad una manifestazione sportiva.

Che tale condotta sia stata effettivamente perpetrata dall'incolpato in occasione del "Supermoto Italian Trophy", svoltosi il 18.6.2017 presso il circuito di Pomposa (Fe) è acclarato da quanto riportato negli atti e nei rapporti ufficiali della predetta gara ed acquisiti al fascicolo di codesto procedimento, dotati – come è noto – di fede privilegiata, ai sensi del vigente R.M.M., provenendo essi da soggetti fidejacenti; di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare. In particolare, il rapporto del M.d.G., confermato dagli ulteriori atti a firma del C.d.G.D. e del D.d.G., descrive la aggressione dallo stesso subita da parte del pilota CELLETTI, a seguito del suo rifiuto di sottoporlo a visita di idoneità, in assenza della documentazione medica relativa ad un incidente occorso al CELLETTI medesimo il 14.5.2017 e di cui il pilota, odierno incolpato, nonostante ritualmente avvisato in tal senso (v. messaggio e –mail del 25.5.2017 della dott.ssa Monica Lazzarotti, Medico Federale e Presidente della Commissione Medica Federale, acquisito agli atti) era, invece, sprovvisto.

I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva ed è per tale ragione che il P.F., all'esito delle indagini affidategli, ha correttamente inoltrato la relativa segnalazione innanzi a codesto G.S.N..

La condotta contestata all'incolpato CELLETTI, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di incolpazione citato, è da considerarsi scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, essendo consistita in una aggressione ai danni del Medico di Gara, dott. Mohammad MAPAR, ripetutamente ingiuriato e minacciato, ferma restando, inoltre, la sua stessa rilevanza sul piano penale.

II. Quanto alle argomentazioni difensive che il CELLETTI ha posto a base della memoria del 5.7.2017, va osservato che le stesse non mutano il quadro probatorio sin qui delineato, essendosi il medesimo incolpato limitato ad affermare che codesto procedimento «(...) poggia su basi del tutto infondate, incentrato su aleatori elementi accusatori

descritti con generica terminologia (...)», senza aggiungere ulteriori elementi a sua, eventuale, discolta.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, allora, il CELLETTI ha violato l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, avendo egli rivolto espressioni irrispettose nei confronti del Medico di Gara preposto alla manifestazione del 18 giugno 2017, più volte citata, nonché della stessa F.M.I.

Inoltre, va evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

III. Ciò posto, questo Giudice, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato e del contegno tenuto dall'incolpato Davide CELLETTI, consideratala sua incensuratezza - non risultando precedenti a suo carico - ritiene equo applicare al medesimo la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., in quanto responsabile della condotta contestatagli, posta in essere in dispregio delle norme federali, con l'espreso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 45 e 80 del R.d.G. , dichiara:

CELLETTI Davide, nato a Tivoli (RM) il 10.4.1978 e residente a Verona alla via Strada Legrazie, n. 11/14, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "ANEIP OLOS", con tessera n. 17070896 e licenza n. T03151 Promorace Street;
responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo il medesimo che,

ove mai in futuro - da parte sua - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 12 luglio 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Celletti Davide;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Friuli Venezia Giulia;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.